

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-3420 del 19/06/2026
Oggetto	D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa allo stabilimento sito nel Comune di Calderara di Reno (BO), Via Verde n. 2/A, Loc. Stelloni, richiesta dalla società Vision Tech S.r.l. per l'attività di fabbricazione di cinghie dentate in gomma e prodotti nautici in genere per Modifica Sostanziale del previgente titolo abilitativo ambientale.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-3585 del 19/06/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Bologna
Responsabile adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno diciannove GIUGNO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa allo stabilimento sito nel Comune di Calderara di Reno (BO), Via Verde n. 2/A, Loc. Stelloni, richiesta dalla società Vision Tech S.r.l. per l'attività di fabbricazione di cinghie dentate in gomma e prodotti nautici in genere per Modifica Sostanziale del previgente titolo abilitativo ambientale.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 4;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 31 del 21 gennaio 2026 di approvazione della deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 151/2025 del 04/12/2025 con cui è stato modificato l'assetto generale dell'Agenzia e ridenominata l'Area da "Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana - AACM" in "Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana - AAEME", ferme restando le medesime competenze circa le funzioni autorizzative ambientali;

RICHIAMATA la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;

RICHIAMATA la vigente Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2011-5949 del 25/11/2021, adottata da Arpae - AACM e rilasciata dal SUAP del Comune di Calderara di Reno con provvedimento autorizzatorio unico n. 2006/2021 (Prot. n. 657 del 13/01/2022) e con scadenza di validità in data 12/01/2037 alla società Vision Tech S.r.l. (C.F. e P.IVA 02229030719) per area di gestione dell'attività di fabbricazione di cinghie dentate in gomma e prodotti nautici in genere svolta presso lo stabilimento in oggetto che ha sostituito le seguenti matrici ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera {Soggetto competente Arpae - AACM};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Calderara di Reno};

VISTA l'istanza presentata al SUAP del Comune di Calderara di Reno in data 24/06/2025 e acquisita da Arpae con PG/2025/134300 del 25/07/2025 (**pratica Sinadoc 25171/2025**) dal procuratore della società Vision Tech S.r.l. (C.F. e P.IVA 02229030719), con sede legale in Comune di Calderara di Reno (BO), Via Verde n. 2/A, Loc. Stelloni, per la Modifica Sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di fabbricazione di cinghie dentate in gomma e prodotti nautici in genere svolta presso lo stabilimento ivi ubicato, in merito alle seguenti matrici ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura costituito da unione di acque reflue industriali e di acque reflue domestiche {Soggetto competente Comune di Calderara di Reno};
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera {Soggetto competente Arpae - AAEME};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Calderara di Reno};

RILEVATO CHE l'istanza di modifica sostanziale è stata presentata per inserimento della matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali (originarie dal nuovo macchinario di taglio di materiale plastico con tecnologia a getto d'acqua ad alta pressione – Waterjet) e per modifica dell'emissione E1 (convogliamento delle macchine di carteggiatura dell'area polveri) e nell'installazione di una nuova emissione E2 (proveniente da due unità di estrusione nel reparto produzione FLEX di poliuretani), con aggiornamento della matrice di impatto acustico.

DATO ATTO che lo stabilimento non è soggetto a screening;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. 152/2006 recante “*Norme in materia ambientale*” - Parte Quinta - Titolo I in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività.

- Determinazione del Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia Romagna n. 4606 del 04/06/1999 inerente i Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER).
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 2236/2009 recante disposizioni in materia di *“Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art. 272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n.152/2006, parte V”* e successive deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna di aggiornamento in materia.
- *“DECRETO ODORI”*, n. 309 del 28/06/2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Scarichi di acque reflue

- D.Lgs. 152/2006 recante *“Norme in materia ambientale”* – Parte Terza.
- D.P.R. 227/2011 *“Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.”*, in particolare artt. 2 e 3;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all’art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell’autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall’art.21 della L.R. n.13/2015.
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all’art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell’autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato.
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1053/2003 recante disposizioni in materia *“Direttiva concernente indirizzi per l’applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2002 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall’inquinamento”*.

Impatto Acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 *“Legge quadro sull’inquinamento acustico”, in particolare art. 8 “Disposizioni in materia di impatto acustico”, commi 4 e comma 6;*
- D.P.R. 227/2011 *“Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.”*, in particolare art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15 *“Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;*
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 673 del 14/04/2004 *“Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”*.

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 emerge quanto segue:

- a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale ex art. 4, commi 1 e 2, del D.P.R. 59/2013, la documentazione a completamento richiesta telematicamente da Arpae - AACM con nota PG/2025/142859 del 07/08/2025, veniva trasmessa al SUAP dalla società istante, ed acquisita poi agli atti di Arpae con PG/2025/185250 del 20/10/2025, consentendo l'avvio della decorrenza dei termini istruttori;
- Arpae - AACM con nota PG/2025/187019 del 22/10/2025 richiedeva ai soggetti competenti (Comune di Calderara di Reno, Gestore del Servizio Idrico Integrato - Hera S.p.A. e Arpae APAM - Servizio Territoriale di Bologna) l'espressione dei pareri di competenza.
- Arpae - AACM con nota PG/2025/197594 del 06/11/2025 comunicava al SUAP la necessità di integrazioni documentali/informative per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;
- il SUAP con nota del 17/11/2025, acquisita agli atti di Arpae con PG/2025/203677 del 17/11/2025, richiedeva alla società istante le integrazioni;
- la società istante richiedeva 2 proroghe dei tempi, con note assunte agli atti di Arpae al PG/2025/223612 del 16/12/2025 e con PG/2026/19329 del 30/01/2026, e concesse con note del SUAP acquisite con PG/2026/3359 del 09/01/2026 e con PG/2026/26125 del 10/02/2026; la documentazione veniva trasmessa dalla società medesima, poi trasmesse dal SUAP ad Arpae con nota acquisita con PG/2026/44804 del 10/03/2026;
- Arpae - AAEME con nota PG/2026/50353 del 18/03/2026 richiedeva ai soggetti competenti (Comune di Calderara di Reno, Gestore del Servizio Idrico Integrato e Arpae APAM - Servizio Territoriale di Bologna) l'espressione dei pareri finali di competenza;
- il SUAP con nota del 23/04/2026, acquisita agli atti di Arpae con PG/2026/74967 del 24/04/2026, comunicava il preavviso di diniego dell'istanza in oggetto, ai sensi dell'articolo 10 bis della L. n. 241/1990, per effetto del parere contrario del Gestore del Servizio Idrico Integrato del 21/04/2026, acquisita agli atti di Arpae con PG/2026/72320 del 21/04/2026;
- la società istante inviava osservazioni preavviso di diniego dell'istanza in oggetto, poi trasmesse dal SUAP ad Arpae con nota acquisita con PG/2026/86590 del 12/05/2026;
- Arpae - AAEME con nota PG/2026/88948 del 15/05/2026 richiedeva ai soggetti competenti (Comune di Calderara di Reno, Gestore del Servizio Idrico Integrato e Arpae APAM - Servizio Territoriale di Bologna) l'espressione dei pareri finali di competenza;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti agli atti di Arpae i pareri funzionali all'adozione della Determina di AUA e di seguito indicati:

- Relazione Tecnica Istruttoria di Arpae APAM - Servizio Territoriale di Bologna per la matrice di impatto acustico (PG/2025/86833 del 12/05/2025);
- Relazione Tecnica Istruttoria di Arpae APAM - Servizio Territoriale di Bologna per la matrice emissioni in atmosfera (PG/2026/88081 del 14/05/2026);

- Parere per la matrice scarichi industriali e domestici in pubblica fognatura del Gestore del Servizio Idrico Integrato - società HERA S.p.A. (PG/2026/107339 del 12/06/2026);

CONSIDERATO che alla data di redazione del presente atto il Comune di Calderara di Reno, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per le matrici scarichi in pubblica fognatura e di impatto acustico e per gli aspetti urbanistico/edilizi;

RITENUTO inoltre che, ai sensi della procedura per il sistema di gestione della qualità di Arpae P85000/ER, la presente Modifica Sostanziale di AUA sostituisce la precedente AUA per effetto del completo riesame delle matrici autorizzate.

DATO ATTO che questo provvedimento attivato tramite SUAP non comprende la matrice rifiuti pertanto, in base alle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente Prot. 23/06/2021-613264, la verifica antimafia è svolta dal SUAP nell'ambito delle proprie competenze procedurali che si concludono con la notifica del provvedimento adottato da Arpae - AAEME;

CONSIDERATO che gli oneri istruttori complessivamente dovuti dalla società istante ad Arpae sono stati quantificati secondo quanto previsto dal vigente Tariffario Arpae (deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2019-55 del 14/05/2019 approvata con D.G.R. Emilia-Romagna n. 926/2019) e pari ad € 596,00 come di seguito specificato:

- Allegato A - matrice scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 0,00, in quanto presente altro titolo abilitativo autorizzatorio (Allegato B).
- Allegato B - matrice emissioni in atmosfera Ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 296,00
- Allegato C - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.5 pari a € 300,00.

CONSIDERATO che la società istante ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore della società Vision Tech S.r.l., per l'esercizio dell'attività di fabbricazione di cinghie dentate in gomma e prodotti nautici in genere svolta presso lo stabilimento in oggetto, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale DEL-2024-103 del 08/10/2024 con cui è stato conferito all'ing. Leonardo Palumbo l'incarico dirigenziale di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ora Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Metropolitana, in virtù delle modifiche dell'assetto organizzativo generale di Arpae richiamate nelle premesse tra le normative e disposizioni di riferimento;

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 7/2026 del 28/01/2026 di approvazione del Manuale organizzativo con cui è stata rinominata la posizione dirigenziale in "Responsabile di Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Metropolitana", con decorrenza dal 01/03/2026, in virtù delle modifiche dell'assetto organizzativo generale di Arpae richiamate nelle premesse tra le normative e disposizioni di riferimento;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il geom. Siro Albertini dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025, rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025 e confermato con Determinazione Dirigenziale n. DET-2026-144 del 26/02/2026 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana, precedentemente denominata Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

- DI ADOTTARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della società Vision Tech S.r.l. (C.F. e P.IVA 02229030719) nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, per lo stabilimento sito in Comune di Calderara di Reno, Via Verde n. 2/A, Loc. Stelloni, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2013	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/2006 (articoli 124 e 125)	Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/2006	Arpae
Rumore	Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al precedente punto 1 sono contenute **negli Allegati** di seguito indicati che costituiscono/costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - "Allegato A - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e di acque reflue domestiche" di competenza del Comune di Calderara di Reno con richiamo alla planimetria di riferimento;
 - "Allegato B - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/2006" di competenza di Arpae - AAEME con richiamo alla planimetria di riferimento;
 - "Allegato C - Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico" di competenza del Comune di Calderara di Reno con richiamo alla documentazione acustica.
3. DI SOSTITUIRE la succitata precedente AUA, adottata da Arpae - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2011-5949 del 25/11/2021, con scadenza di validità in data 12/01/2037, e contestualmente richiede al SUAP del Comune di Calderara di Reno di provvedere alla sostituzione del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo;
4. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'Autorità Competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del D.P.R. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni / concessioni / nulla osta ecc... disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
6. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
8. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Comune di Calderara di Reno ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo alla società istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Calderara di Reno e a tutti gli Enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
9. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di Arpae per il seguito di competenza.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è

individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae - Area Autorizzazioni ambientali e Energia territorialmente competente;

- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Responsabile

AREA AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E ENERGIA METROPOLITANA

Leonardo Palumbo

(determina firmata digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale
Stabilimento Vision Tech S.r.l.
Comune di Calderara di Reno (BO), Via Verde n. 2/A, Loc. Stelloni

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali e di acque reflue domestiche in pubblica fognatura di cui all'Art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e della D.G.R. 1053/2003

1. Classificazione dello scarico

Scarico finale, non denominato in planimetria, della rete interna aziendale nella pubblica fognatura mista di Via Stelloni Ponente (afferente al depuratore comunale di Sala Bolognese Capoluogo) classificato dal Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua), come "scarico di acque reflue" costituite dall'unione di acque reflue industriali derivanti dal trattamento dei reflui prodotti nell'attività di fabbricazione di cinghie dentate in gomma e prodotti nautici in genere (scarico parziale S1), di acque reflue domestiche presenti nello stabilimento (originate dai servizi igienici, dai lavandini e dall'area relax) e di acque meteoriche di dilavamento dei coperti e delle aree di sosta e transito non contaminate provenienti dalla medesima attività.

Le acque reflue industriali originate dall'attività di taglio di materiale plastico con tecnologia a getto d'acqua ad alta pressione (Waterjet) sono preventivamente trattate mediante filtrazione (con riutilizzo delle acque di tagli filtrate) e successivamente trattate mediante un sedimentatore, prima di essere scaricate (mediante scarico parziale S1 individuato per il controllo) alla rete interna che raccoglie le acque meteoriche di dilavamento non contaminate e, successivamente, le acque reflue domestiche che poi recapitano nella pubblica fognatura mista.

2. Prescrizioni

Visto il silenzio assenso del Comune di Calderara di Reno, si applicano le prescrizioni contenute nel parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua Prot. n. 47797 del 12/06/2026 (agli atti di Arpae con PG/2026/107339 del 12/06/2026). Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di Arpae:

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA con particolare riferimento ai seguenti elaborati:
 - "Relazione Tecnica Integrativa – Scarichi Rete Fognaria" non datata (agli atti di Arpae con PG/2026/185250 del 20/10/2025).
 - "Planimetria rete fognaria" in scala 1:200 e datata 04/05/2026 (agli atti di Arpae con PG/2026/86590 del 12/05/2026).

Pratica Sinadoc n. 25171/2025

Documento redatto in data 19/06/2026

HERA S.p.A.
Holding Energia Risorse Ambiente
Sede leg: Viale C. Berti Pichat 2/4 40127 Bologna
tel. 051.287111 fax 051.287525
www.gruppohera.it

Spett.le/Egr.
COMUNE di CALDERARA DI RENO
Settore Governo e Sviluppo del Territorio
Servizio Urbanistica - Edilizia Privata Ambiente
Piazza Marconi, 10
40012 CALDERARA DI RENO BO
comune.calderara@cert.provincia.bo.it

e p.c.
Spett.le/Egr.
ARPAE BOLOGNA
Area Autorizzazioni ambientali ed energia - Area
Metropolitana
VIA SAN FELICE, 25
40122 BOLOGNA BO
bologna@pec.arpae.it

Modena, 12 giugno 2026
Prot. n. 0047797/26

Asset management
Sviluppo Asset e Servizi Tecnici
Insediamenti Produttivi/MM

OGGETTO: *Parere per modifica sostanziale di autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue industriali in fognatura:*

- Rif. pratica Hera n° 32/2026 Richiesta di parere Prot. 63220 del 25/07/2025;
- Rif. pratica SUAP 18774/2025.

▪ Ragione sociale ditta	VISION TECH S.R.L.
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA VERDE, 2/A - CALDERARA DI RENO
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	Attività industriali Lavorazioni articoli in gomma/plastica
▪ Portata massima autorizzata	300 MC/ANNO
▪ Tipologia di scarico	Acque reflue industriali
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura mista
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	Sedimentazione
▪ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. SALA BOLOGNESE- CAPOLUOGO, VIA ANTONIO GRAMSCI SALA BOLOGNESE

D.P.R. 59/2013. Domanda di Modifica Sostanziale di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE per lo stabilimento della società Vision Tech S.r.l., sito in Comune di Calderara di Reno (BO), Loc. Stelloni, via Verde n. 2/A.

Pratica SUAP 18774/2025
Pratica Sinadoc 25171/2025

In riferimento all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata dal Sig. DI MENNA MASSIMO c.f. DMNMSM69L20A944K in qualità di consulente incaricato dalla ditta richiedente **VISION TECH S.R.L.** con stabilimento in Calderara di Reno (BO) via Verde n.2/A esercente l'attività di **FABBRICAZIONE DI CINGHIE DENTATE IN GOMMA**; esaminata la documentazione:

la ditta è già autorizzata con DET-AMB-2021-5949 per gli aspetti riguardanti l'impatto acustico e la matrice emissioni in atmosfera.



Con la presente istanza la ditta intende modificare l'AUA in questione per includere anche la matrice scarichi industriali in quanto si è dotata di un nuovo macchinario che realizza il taglio di materiale plastico con tecnologia a getto d'acqua ad alta pressione (Waterjet)

La macchina è abbinata ad un dispositivo che provvede alla raccolta delle acque di taglio, alla loro filtrazione e al riutilizzo come fluido di processo. Il materiale solido filtrato è raccolto in big bag e smaltito come rifiuto.

Il macchinario funziona ad una portata di acqua di 3,64 l/min (226 mc/anno nell'ipotesi di funzionamento di 4 ore/giornaliere) ma la ditta stima uno scarico massimo di 36 mc/anno in considerazione della forte percentuale di riuso dell'acqua.

Prima dello scarico in pubblica fognatura è presente un sedimentatore come ulteriore fase di trattamento.

Nelle aree esterne dello stabilimento non avviene lo stoccaggio di rifiuti, prodotti o altro materiale e pertanto le acque meteoriche non costituiscono acque di dilavamento e sono escluse dai vincoli e prescrizioni delle D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006

Le acque reflue domestiche derivano dai servizi igienici per un numero di addetti pari a 21 unità alla data di presentazione della domanda.

Con prot. n.32553 del 21/04/2026 la Scrivente Società ha emesso un primo parere negativo (PA&S 22/2026) per carenze tecniche e gestionali del progetto di modifica sostanziale.

In risposta alla notifica di preavviso di rigetto da parte degli Enti, l'azienda ha integrato la domanda con ulteriore documentazione ricevuta dalla Scrivente Società con prot. interno. 38911 del 12/05/2026. La documentazione trasmessa dalla ditta soddisfa ogni richiesta formalizzata da parte di Hera spa. Nello specifico

- L'azienda prende atto che nell'eventualità di realizzazione della rete bianca pubblica avvierà le opere di separazione interna della due tipologie di acque reflue compresa la realizzazione del nuovo allaccio.
 - L'azienda Vision Tech S.R.L, tramite scrittura privata tra le parti, come da documentazione agli atti, si rende responsabile del tratto terminale di scarico verso la pubblica fognatura, costituendo lo scarico di Vision Tech S.R.L., il solo contributo di tipo produttivo rispetto alle varie proprietà insediate.
 - L'azienda allega la planimetria aggiornata riportante la tracciatura delle acque meteoriche dei coperti.
 - L'azienda integra la domanda allegando un rapporto di prova (RdP 22BO11218 del 28/07/2022 Lab. Accredia n.1051 L) attestante la conformità dello scarico ai limiti di cui alla tab.3. All. V Parte III Dlgs 152/2006 per un set rappresentativo di parametri analitici.
 - Vision Tech S.R.L. fornisce ulteriori chiarimenti sulla natura e tipologia dello scarico in pubblica fognatura specificando che esso è uno scarico di troppo-pieno, attivabile manualmente, costituito da un circuito chiuso i cui contributi sono: acqua di taglio dal macchinario water-jet che si raccoglie nella vasca del macchinario, acqua esausta e reimpressa in circolo dal sistema SAF che ha funzione di filtrazione del residuo solido. L'acqua di taglio deriva solo dalla rete di acquedotto e viene preventivamente filtrata.
- L'acqua di troppopieno, prima dello scarico, viene sottoposta a sedimentazione in vasca da 1.5 mc. La ditta dichiara inoltre, ad ulteriore sostegno della singola prova analitica fornita agli atti, che tale tipologia di trattamento risulta idonea a trattenere i residui di lavorazione della plastica.

Si identifica lo scarico parziale **S1-1**, in planimetria allegata, come scarico di acque reflue industriali. In tale punto dovranno essere effettuati i prelievi per la verifica di conformità ai valori tabulati Tab. 3 All.V Parte III D.Lgs 152/2006.

S1-1 si immette nella rete bianca privata la quale prosegue sul lato ovest e nord del complesso fino ad unirsi alla rete nera dei servizi igienici che si sviluppa parallela a via Verde con direzione di flusso da S.O. a N.E.

Lo scarico S1 avviene sulla pubblica fognatura mista di Via Stelloni Ponente IDSAP 1093940 CLS 800 e tramite essa al depuratore di acque reflue di Sala Bolognese Capoluogo Via Gramsci IDSAP 1028901.

Esso è quindi costituito da unione di acque reflue industriali depurate, acque reflue domestiche, acque

meteoriche non di dilavamento non di lavaggio derivanti da superfici non soggette ai vincoli e prescrizioni delle D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006.

Visto

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- 1) -vengono ammesse in pubblica fognatura le acque reflue industriali derivanti dal trattamento dei reflui e recapitanti in S1-1;

-acque reflue domestiche (bagni e servizi) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

-acque meteoriche non di dilavamento e non di lavaggio di superfici e coperti non soggette ai vincoli e prescrizioni delle D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006.

- 2) le acque reflue recapitanti in S1-1 dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione agli atti e dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;

Nota: La direttiva UE 2024/3019 del 27 novembre 2024 ha posto l'attenzione verso nuovi inquinanti emergenti da monitorare nelle acque reflue. Fra essi anche le microplastiche.

Alla data di emissione del presente parere nessuna autorità ha stabilito limiti e/o indicato metodi ufficiali per la determinazione analitica.

Benché il trattamento depurativo proposto possa, in prima istanza, essere ritenuto idoneo alla rimozione dei parametri più significativi (Es. Solidi Sospesi Totali, COD) nulla è dato di sapere sulla possibile fuoriuscita di "microplastiche".

Riguardo alle "microplastiche", non si formalizzano prescrizioni, ma si vuole semplicemente sensibilizzare l'azienda a porre attenzione all'evoluzione normativa in tema di scarichi di acque reflue industriali, verificando se e quando tale parametro inquinante sarà inserito fra quelli provvisti di valori limite, anticipando per tempo le valutazioni sulla conformità dei propri scarichi.

Il presente parere dovrà essere rivalutato dalla Scrivente Società nell'eventualità di introduzione nella legislazione nazionale di un limite specifico per il parametro "microplastiche" negli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura.

- 3) le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:

-tubazioni di collegamento al terminale di recapito;

-innesto di tali tubazioni;

-sifone tipo Firenze;

-valvola di non ritorno / intercettazione;

- 4) i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e dovranno consentire;

-il prelievo delle acque per caduta;

-il posizionamento del sistema di prelievo per campionatore automatico;

-dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;

-garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale

addetto al controllo;

- 5) è prescritta l'installazione di un dispositivo di intercettazione (saracinesca o valvola, anche di tipo manuale) per l'eventuale chiusura dello scarico di acque reflue in caso di criticità;
- 6) le acque reflue di natura diversa dalle acque reflue domestiche/acque meteoriche non contaminate e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti;
- 7) i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno o secondo le indicazioni del costruttore, fornitore, manutentore quale che sia la maggiore frequenza;
- 8) i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.

La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);

- 9) l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- 10) HERA S.p.A. provvederà ad inviare al Titolare dello scarico, nel più breve tempo possibile, il **contratto** che disciplina la fornitura del servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue. Il contratto dovrà essere compilato con le informazioni richieste, sottoscritto dal Legale Rappresentante della ditta e restituito a HERA S.p.A. entro 30 giorni dal ricevimento;
- 11) il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- 12) per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;
- 13) **Qualora non presente, è prescritta l'installazione di idoneo strumento di misura della portata sullo scarico dell'impianto di trattamento dei reflui di tipo produttivo**, entro 180 giorni dal rilascio dell'atto autorizzativo. È richiesta la trasmissione della documentazione fotografica comprovante l'installazione del sistema di misura dello scarico produttivo, nonché delle caratteristiche tecniche/note informative relative all'apparecchiatura, che dovranno essere trasmesse, a mezzo p.e.c. al seguente indirizzo: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
 - allo scarico di cui sopra;
 - al sistema di convogliamento delle acque reflue;
 - al sistema di trattamento;
 - al punto di immissione terminale in fognatura;
 - al legale rappresentante della Ditta;
- dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Referente per la presente pratica è **Michele Marcosignori**, presso la sede HERA SpA di Imola, via C.Casalegno 1, Tel : **335 7861388**, indirizzo di posta elettronica : **michele.marcosignori@gruppohera.it**

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Allegati:

Allegato 1. Planimetria. Documento di 1 pagina.

Cordiali saluti

Firmata digitalmente
Operations Idrico Emilia
Il Responsabile
Dott. Ing. Paolo Gelli

Autorizzazione Unica Ambientale
Stabilimento Vision Tech S.r.l.
Comune di Calderara di Reno (BO), Via Verde n. 2/A, Loc. Stelloni

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di fabbricazione di cinghie dentate in gomma e prodotti nautici in genere svolta dalla società Vision Tech S.r.l. nello stabilimento sito in Comune di Calderara di Reno, Via Verde n. 2/A, Loc. Stelloni, secondo le seguenti prescrizioni.

Si specifica che nel presente Allegato con "Autorità Competente" si intende Arpae - Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana (Arpae - AAEME) e con "Autorità Competente per il Controllo" si intende Arpae - Area Prevenzione Ambientale Metropolitana (Arpae - APAM) - Servizio Territoriale di Bologna - Distretto competente.

1. Emissioni in atmosfera autorizzate

- a) Per lo stabilimento in oggetto sono autorizzate ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 le seguenti emissioni in atmosfera, nel rispetto delle prescrizioni ivi indicate:

EMISSIONE E1 (provenienza: rettifica, carteggiatura, applicazione colle, mastici, guide e rivestimenti - officina lavorazioni)

Portata massima	5.000	Nm ³ /h
Altezza minima	8	m
Durata massima	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	5	mg/Nm ³
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto (filtro a maniche).

Il filtro dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE E2 (provenienza: estrusione – impianto visionflex)

Portata massima	5.000	Nm ³ /h
Altezza minima	8	m
Durata massima	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nm ³
--	----	--------------------

Impianto di abbattimento: filtro a carboni attivi.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

2. Altre emissioni in atmosfera

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine le seguenti emissioni in atmosfera:

- a) I punti di **EMISSIONE E3, E4, E5, E6 ed E7** (provenienza: impianti termici uso civile a gas naturale rispettivamente di 24,6 KW, 33,4 KW, 36 KW, 36 KW e 36 KW) non sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3 MW.

3. Camini e loro altezze

- a) Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio dello stabilimento. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.
- b) Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente lo stabilimento, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

4. Emissioni in atmosfera diffuse odorigene

- a) La società Vision Tech S.r.l. dovrà presentare una nuova relazione di approfondimento e di valutazione delle emissioni odorigene originate dall'intero stabilimento valutando e caratterizzando tutte le fonti di emissioni odorigene sulla base dell'effettivo inquadramento delle emissioni riconducibili alla vulcanizzazione, secondo la "Procedura semplificata di istruttoria autorizzativa" prevista nell'Allegato al D.D. 309/2023 "Indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs. 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività", successivamente alla messa a regime del nuovo assetto impiantistico e non oltre quattro mesi dalla stessa.

5. Utilizzo di sostanze pericolose ai sensi dell'art 271, comma 7-bis, del D.Lgs 152/2006

- a) Viste le schede di sicurezza agli atti, in ottemperanza a quanto previsto dalla Determina n. 14471 del 30/07/2021 della Regione Emilia Romagna, si ritiene necessario che la società Vision Tech S.r.l. provveda ad inviare ad Arpae - AAEME e ad Arpae - APAM, **entro il termine ultimo del 31/10/2026**, una relazione ai sensi art. 271 comma 7-bis del D.Lgs. 152/2006¹ con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.

6. Punti di misura e campionamento

- a) Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.
- b) I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità Competente al Controllo.
- c) In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

¹ Sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (Ce) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach)

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

<u>Condotti circolari</u>		<u>Condotti rettangolari</u>		
Diametro (m)	N. punti di prelievo	Lato minore (m)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto	al centro del lato
Da 1m a 2m	2 punti (posti a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posti a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

- d) Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.
- e) In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.
- f) Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:
- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 metri;
 - coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

7. Accessibilità dei punti di prelievo

- a) I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008. La società in oggetto su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.
- b) La società in oggetto deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- c) Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la società in oggetto deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5m e < 15m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
--------------------	---

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC bologna@pec.arpae.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@pec.arpae.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Quota \geq 15m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
------------------	--

- d) Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- e) Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

8. Metodi di misura, campionamento ed analisi

- a) Per gli inquinanti e i parametri autorizzati devono essere utilizzate i seguenti metodi di misurazione:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*) ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità - Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*) UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici) ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Polveri PM ₁₀ e/o PM _{2,5} (determinazione della concentrazione in massa)	UNI EN ISO 23210:2009 (*) VDI 2066 parte 10 US EPA 201-A
Silice libera cristallina (SiO ₂)	UNI 11768:2020
Fibre di amianto	UNI ISO 10397:2002

	D.Lgs 114/95 (allegato A)
Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401
Nebbie d'olio	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759 Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026 Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011
Metalli (Sb, As, Cd, Cr, Co, Cu, Pb, Mn, Ni, Tl, V, Zn, B, etc.)	UNI EN 14385:2004 (*) ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723 US EPA Method 29
Cromo ^{VI}	Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7600 (**) Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7605 (**) US EPA Method 61
Mercurio Totale (Hg)	UNI EN 13211-1:2003 (*) UNI CEN/TS 17286/2019 UNI EN 14884:2006 (metodo di misura automatico)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*) ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*) UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*) ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1) ISO 10849 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Protossido di Azoto (N ₂ O)	UNI EN ISO 21258:2010
Acido Cloridrico (HCl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI EN 1911:2010 (*) UNI CEN/TS 16429:2013 (metodo di misura automatico) ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Acido Fluoridrico (HF) Fluoro e suoi composti inorganici espressi come HF	ISO 15713:2006 (*) UNI 10787:1999 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2)
Acidi inorganici volatili: Acido Nitrico (HNO ₃) Acido Bromidrico (HBr), Bromo e suoi composti inorganici espressi	ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 ad Ac. Nitrico e Ac. Bromidrico)

come HBr	
Acido Solforico e suoi sali, espressi come H ₂ SO ₄	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Solforico)
Acido Fosforico, Fosfati e suoi composti inorganici espressi come H ₃ PO ₄	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Fosforico) Campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA 4110 A1
Acido Cianidrico e cianuri inorganici (espressi come HCN)	US EPA OTM-29:2011 CARB 426:1987 NIOSH 7904 (**) con campionamento isocinetico Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all.2)
Acido Solfidrico (H ₂ S)	US EPA Method 15 (*) US EPA Method 16 (*) UNICHIM 634:1984 UNI 11574/2015
Ammoniaca	US EPA CTM-027 UNI EN ISO 21877:2020 (*) UNICHIM 632:1984
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013 (*)
Metano (CH ₄)	UNI EN ISO 25140:2010 UNI EN ISO 25139:2011
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)	UNI CEN/TS 13649:2015 (*)
Benzene	UNI CEN/TS 13649:2015
Microinquinanti Organici: Diossine e Furani (PCDD+PCDF)	UNI EN 1948-1,2,3:2006 (*)
Microinquinanti Organici: Policlorobifenili (PCB)	UNI EN 1948-4:2014 (*)
Microinquinanti Organici: Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)	ISO 11338-1 e 2:2003 (*) Campionamento UNI EN 1948-1 + analisi ISTISAN 97/35 DM 25/08/2000 n. 158 All. 3 (ISTISAN 97/35)
Ammine alifatiche	NIOSH 2010 (**)

	Campionamento UNI EN ISO 21877 + analisi US EPA 5021A+8260C (oppure APAT CNR IRSA 5020)
Ammine aromatiche	NIOSH 2002 (**) Campionamento UNI EN ISO 21877 + analisi US EPA 3510C+8270E
Aldeidi	CARB 430:1991 Campionamento US EPA SW-846 Test Method 0011 + analisi EPA 8315A US EPA-TO11 A (**) NIOSH 2016 (**) Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A UNI CEN/TS 17638:2021 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A
Formaldeide	US EPA Method 323 US EPA 316 US EPA-TO11 A (**) NIOSH 2016 (**) UNI CEN/TS 17638:2021 (*)
Fenoli	Campionamento US EPA CTM-032 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270 Campionamento UNI 10787 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270 UNICHIM 504:1980 (**) OSHA 32 (**) NIOSH 2546 (**)
Acidi Organici	NIOSH 2011 (**) (Acido Formico) NIOSH 1603 (**) (Acido Acetico) Campionamento UNI 10787 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270
Ftalati	OSHA 104 (**) Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5020
Isocianati	US EPA CTM 36 + 36A UNICHIM 488:1979 (**) UNICHIM 429 (**) UNI ISO 16702:2010 (**)
Glicoli	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5523 NIOSH 5523 (**)

	Campionamento US EPA 316 + analisi UNICHIM 1367:1999
Cloruro di vinile (cloroetene)	UNI CEN/TS 13649:2015 US EPA 106
Ozono (come Ossidanti Totali in aria)	OSHA ID-214 (**)
Ossido di etilene	UNICHIM 1580:01(**) NIOSH 1614 (**) NIOSH 3702(**) NIOSH 3800(**)
Furfurolo, furfurale, aldeide furanica	UNI CEN/TS 13649:2015 US EPA-TO11 A (**) NIOSH 2016 (**) Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A
Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m ³)	UNI EN 13725:2004
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni	UNI EN 14181:2015

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

b) Per gli inquinanti e i parametri di cui alla precedente lettera a), potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

c) Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato alle precedenti lettere a) e b), compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella,

possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente, sentita l'Autorità Competente per il Controllo e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

9. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

- a) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.
- b) I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il Gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
- c) La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.
- d) I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:
- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
 - per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.
- e) Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell'Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.
- f) Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. 152/2006.

10. Messa in esercizio e messa a regime

- a) In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il Gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente, all'Autorità Competente per il Controllo e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
1. per i punti di emissione E1 ed E2 la data di messa in esercizio dell'impianto/dell'attività con almeno 15 giorni di anticipo;
 2. i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni E1 ed E2, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati nelle condizioni di esercizio più

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC bologna@pec.arpae.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@pec.arpae.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.

- b) Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.
- c) Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni.
- d) Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente, specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.
- e) Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

11. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del Gestore

- a) Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da Arpae - APAM, firmate dal Responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
- b) È facoltà della società in oggetto la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La società in oggetto è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
- c) Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore dello stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente e all'Autorità Competente per il Controllo l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la società in oggetto di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC bologna@pec.arpae.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@pec.arpae.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- d) Nel caso in cui il Gestore dello stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
1. dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente e all'Autorità Competente per il Controllo della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 2. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- e) Nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

12. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

- a) In conformità all'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
 2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.
- b) Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.
- c) Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente e all'Autorità Competente per il Controllo, entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.
- d) Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto) deve essere

registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo, per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di Arpae:

- Documentazione Tecnica Emissioni delle precedenti AUA agli atti di Arpae (sinadoc n. 5812/2021).
- Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA (agli atti di Arpae con PG/2025/134300 del 25/07/2025) con particolare riferimento ai seguenti elaborati:
 - "Descrizione ciclo produttivo con quadro riassuntivo delle emissioni" non datata.
 - "Planimetria emissioni" non datata.

Pratica Sinadoc n. 25171/2025

Documento redatto in data 19/06/2026

Autorizzazione Unica Ambientale
Stabilimento Vision Tech S.r.l.
Comune di Calderara di Reno (BO), Via Verde n. 2/A, Loc. Stelloni

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 della Legge 447/1995 e all'art. 4 del D.P.R. 227/2011

1. Esiti della valutazione

- Vista la documentazione acustica datata 04/03/2025 presentata dalla società Vision Tech S.r.l. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Calderara di Reno (Delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 16/04/2009) per l'attività di fabbricazione di cinghie dentate in gomma e prodotti nautici in genere svolta nello stabilimento sito in Comune di Calderara di Reno, Via Verde n. 2/A, Loc. Stelloni.
- Visto il parere acustico favorevole con prescrizioni di Arpae APAM - Servizio Territoriale di Bologna - Distretto Urbano-Montagna PG/2026/86833 del 12/05/2026.
- Visto alla data di redazione del presente allegato il Comune di Calderara di Reno, in regime di silenzio assenso, non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto presentato.

2. Prescrizioni

- a) Visto il silenzio assenso del Comune di Calderara di Reno, si applicano le prescrizioni acustiche contenute nel supporto tecnico di Arpae APAM - Servizio Territoriale di Bologna - Distretto Urbano-Montagna PG/2026/86833 del 12/05/2026. Tale documento è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato C al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
- b) La società Titolare dello stabilimento, in caso di variazione di impatto acustico rispetto alla situazione valutata nel presente atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
- c) Gli adempimenti prescritti alla precedente lettera b) dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di Arpae:

- Documentazione Tecnica Acustica delle precedenti AUA agli atti di Arpae (sinadoc n. 5812/2021).
- Elaborato "Valutazione di impatto acustico" sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 in data 04/03/2025 dal Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società Vision Tech S.r.l. relativamente allo stabilimento in oggetto (agli atti di Arpae con PG/2025/134300 del 25/07/2025).

Pratica Sinadoc n. 25171/2025

Documento redatto in data 19/06/2026

Sinadoc 25171/2025

Bologna, data protocollo

Spett.

Comune di Calderara di Reno

comune.calderara@cert.provincia.bo.it

Spett.

SUAP di Calderara di Reno

comune.calderara@cert.provincia.bo.it

Spett.

Arpae Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Unità AUA e Acque Reflue - c.a. Albertini Siro

OGGETTO: Procedimento SUAP 18774/2025 - Richiesta di nuova AUA per la matrice scarichi acque reflue e modifica sostanziale di AUA già esistente per le matrici: emissioni in atmosfera e impatto acustico – presentata dalla Ditta “VISION TECH SRL”, per attività di progettazione e fabbricazione di cinghie dentate in gomma e prodotti nautici in genere, sita in via Verde 2/A a Calderara di Reno (BO). Parere Acustica.

Esaminata la relazione tecnica di Valutazione di Impatto Acustico, redatta in data 04/03/2025 dal TCA iscritto in ENTECA al n. 12054, relativa all’insediamento produttivo della ditta Vision Tech S.r.l., si osserva quanto segue:

L’insediamento è ubicato nel Comune di Calderara di Reno (BO), in Via Verde n. 2/A. L’area ricade, secondo la vigente Zonizzazione Acustica Comunale, in Classe V (Aree prevalentemente industriali).

L’attività aziendale consiste nella produzione di cinghie dentate e nastri sincronizzati per il settore packaging. Il funzionamento degli impianti avviene esclusivamente nel periodo diurno (08:00 – 17:00), dal lunedì al venerdì. Il progetto analizzato riguarda la rumorosità generata da due punti di emissione convogliati sul tetto del capannone (altezza circa 15 metri).

Le due sorgenti hanno funzionamento sincrono e sono state considerate come un’unica sorgente sonora ai fini della valutazione.

Sono stati individuati i seguenti ricettori maggiormente esposti:

- R1: Uffici azienda EUROZAPPA (Nord), distanza 52 m.
- R2: Uffici azienda FORESTI (Ovest), distanza 50 m.
- R3: Uffici e abitazione privata azienda BRUNI FOSFATI (Nord-Est), distanza 80 m.
- R4: Uffici azienda BETEMAC (Sud-Est), distanza 110 m.

I rilievi fonometrici sono stati effettuati in data 28/02/2025 nel periodo di riferimento diurno. Le misure hanno evidenziato:

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | tel 051 6223811 | dir@arpae.it | www.arpae.it | P.IVA e C.F. 04290860370

Area Prevenzione Ambientale Metropolitana | Servizio Territoriale | Distretto Urbano-Montagna | Via Francesco Rocchi, 19 | 40138 Bologna | tel 051 396211 | fax 051 342642 | bo-urp@arpae.it PEC bologna@pec.arpae.it



- Limiti Assoluti: Presso i confini aziendali (punti P1, P2, P3, P4) sono stati misurati livelli ambientali compresi tra 55,0 e 64,8 dB(A). Tali valori risultano inferiori al limite assoluto di immissione di 70 dB(A) previsto per la Classe V nel periodo diurno.
- Limiti differenziali: è stato verificato il rispetto del limite differenziale di 5 dB(A) in tutti i punti di misura orientati verso i ricettori individuati. Poiché in tali punti i limiti differenziali risultano rispettati, si ritiene che anche presso tutti i ricettori individuati tali limiti siano rispettati, considerando che le distanze sorgente-ricettore sono maggiori rispetto a quelle tra la sorgente e i punti di misura.

Alla luce di quanto sopra esposto, fatto salvo il mantenimento dello stato dei luoghi e delle condizioni di esercizio descritte (funzionamento esclusivamente diurno), si esprime parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione richiesta per quanto concerne la componente acustica con la seguente prescrizione:

Entro 90 giorni dalla comunicazione di messa in esercizio del nuovo punto di emissione, la Ditta è tenuta a trasmettere al Comune e ad Arpae (Area Prevenzione Ambientale Metropolitana - Servizio Territoriale) una relazione tecnica di collaudo acustico. Tale documento, redatto da un Tecnico Competente, dovrà certificare, tramite rilievi fonometrici sul campo, il rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali presso i ricettori più esposti, durante periodo di funzionamento delle sorgenti sonore della ditta.

L'istruttoria è stata eseguita del tecnico Giacomo Capitani.

LA RESPONSABILE DEL DISTRETTO URBANO-MONTAGNA

Dott.ssa Paola Silingardi

(o suo delegato)

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti dal Dirigente di riferimento.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.